

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 165

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MICHELE, LEONETTI, NUMEROSO, CASERTA, CHATRIAN, COLASANTO,  
D'AMBROSIO, FIRRAO, IMPROTA, LEONE, LIGUORI, MAZZA, NOTARIANNI,  
RICCIO, TITOMANLIO VITTORIA**

*Annunziata il 17 novembre 1948*

Revoca della sospensione, disposta con decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1457, dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 946, recante modificazione alla circoscrizione giudiziaria, relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Potenza, Isernia, Matera, Cassino e Santa Maria Capua Vetere

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il ripristino della provincia di Caserta, attuato con decreto-legge 11 giugno 1945, doveva essere seguito dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie in relazione al nuovo ambito della provincia di Napoli e della provincia di Caserta. E pertanto l'articolo 6 del predetto decreto legislativo autorizzava il Ministero di grazia e giustizia a disporre l'adattamento delle circoscrizioni giudiziarie alle nuove circoscrizioni amministrative.

Tale riordinamento si sarebbe dovuto attuare mediante le seguenti modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie:

a) trasferimento dei mandamenti di Acerra, Cicciano e Nola dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere al tribunale di Napoli; tale trasferimento fu disposto con apposito provvedimento legislativo;

b) trasferimento dei mandamenti di Capriati al Volturno, Mignano e Roccamonfina al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tale trasferimento, oltre che completare il riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie

preannunziato dal decreto che ricostituiva la provincia di Caserta, doveva costituire reintegrazione della circoscrizione giudiziaria del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, per effetto del provvedimento indicato alla precedente lettera a), era stato notevolmente ridotto.

In considerazione di tali criteri il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 946, assegnava al tribunale di Santa Maria Capua Vetere i mandamenti di Capriati al Volturno, Mignano e Roccamonfina. Senonché con successivo decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1457, veniva disposta la sospensione dell'assegnazione dei mandamenti di Mignano e Roccamonfina al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Tale sospensione, che già nel momento in cui fu disposta appariva ingiustificata, a distanza di oltre un anno si presenta del tutto inspiegabile, anche perché una sospensione di così larga misura temporale si identifica con l'abrogazione.

Si aggiunga che il principio generale della ripartizione provinciale dei tribunali e del-

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

l'inquadramento regionale delle circoscrizioni della Corte d'appello, rende, specie, nell'attesa delle elezioni regionali, urgente la revoca della sospensione; mentre non può ulteriormente essere sacrificato l'interesse delle

popolazioni a sedi giudiziarie di più comodo accesso.

Questa la giustificazione della presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1457, è abrogato e conseguentemente il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 946, per quanto concerne i mandamenti di Mignano e Roccamonfina, entra in vigore al 1° gennaio 1949.